PROVVIDENZE PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA NAVALE

Art. 11

Campo di applicazione del contributo per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali

Il contributo di cui all'articolo precedente non puo' essere concesso per i lavori eseguiti su navi e galleggianti indicati alle lettere a), b), d) dell'articolo 3, salve le eccezioni nelle medesime previste. Il suddetto contributo non puo' essere altresi' concesso a titolo di trasformazione per i lavori eseguiti su navi di stazza lorda inferiore a 5.000 tonnellate. (2)

Versione in vigore dal 20 gennaio 1976, non più in vigore dal 21 giugno 1978 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze per l'industria cantieristica navale
Estremi	Legge 27 dicembre 1973, n. 878
Titolo	I — Contributi per lavori navali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1974

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16, 17, 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, e' prorogata al 31 dicembre 1977.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-per-l-industria-cantieristica-navale/art-11-campo-di-applicazione-del-contributo-per-lavori-diversi-dalle-nuove/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it